



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 05/04/2012

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

Procedura di valutazione impatto ambientale. Società Pineta Marinella.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

La Società Pineta Marinella S.r.l., P.IVA 00320910730 - sede legale in Massafra (TA), Corso Roma n. 73 - legalmente rappresentata dal Sig. Pasquale Luigi, con nota acquisita al prot. prov.le n. 31448 del 29.06.2009 chiedeva l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con relativa Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della L.R. 11/2001, per la realizzazione di un complesso turistico-residenziale da realizzarsi in agro del Comune di Massafra (TA). All'istanza allegava Progetto definitivo, Studio di Impatto Ambientale, Studio di Valutazione di Incidenza ed elaborati grafici.

Descrizione dell'intervento

Il Progetto rientra nell'allegato B 2. della L.R. 11/01 al punto B 2.ax soggetto a verifica di assoggettabilità, ma poiché lo stesso ricade in un sito della Rete Natura 2000, in base all'art. 4 co 3 della L.R. 11/01 è assoggettato alla Valutazione di Impatto Ambientale con annessa Valutazione di Incidenza.

Il progetto di realizzazione di un complesso turistico-residenziale rientra in un Piano di Lottizzazione "Pineta di Marinella", in località "Marinella di Chiatona" nel Comune di Massafra (Ta), adottato con Del. C.C. n. 58 del 6.06.1997 e successivamente approvato con Del. G.C. n. 388 del 27.07.2000 applicando le procedure di cui al combinato disposto degli artt. 2, 3, 5 della L.R. 8/1995 e dell'art. 3 della L.R. 3/1998.

Il Piano è stato dichiarato di pubblico interesse in quanto coerente con le politiche settoriali riguardanti la promozione turistico-ricettiva e la riqualificazione di zone urbane centrali e periferiche interessate dai fenomeni di degrado.

Il Piano rientra nella perimetrazione dei "Territori Costruiti" ai sensi dell'art. 1.03, co 5.1, 5.2, 5.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P, realizzata dal comune di Massafra con Del. C.S. n. 189 del 21.05.2001.

Il progetto riguarda la realizzazione di un complesso turistico-residenziale, formato in gran parte da unità di tipo abitativo-turistico ed un piccola quota di commerciale, attrezzature ad uso pubblico e servizi legati al turismo.

Le unità residenziali fanno riferimento a tipologie di tipo medio piccolo così riassunte:

- Monocali per una o due persone nr. 22
- Appartamenti una camera doppia nr. 59
- Appartamenti una camera doppia, una singola nr. 42
- Appartamenti due camere doppie nr. 20
- Appartamenti due camere doppie, una singola nr. 23

In particolare il progetto è costituito da:

1. un piano interrato adibito a parcheggio di 5563 mq con 214 posti auto ed altri locali adibiti a cantinole ad uso privato e magazzini;
2. un piano terra adibito a locali commerciali ed alloggi (da 2 a 5 posti letto);
3. un primo e secondo piano adibiti ad alloggi (da 2 a 5 posti letto, per un totale complessivo di 483 posti letto);
4. una piscina di 700 mq;
5. una piscina di circa 100 mq per bambini;
6. area adibita a parcheggio pubblico di circa 3520 mq situato nella zona di ingresso del complesso turistico-residenziale.

L'intervento si sviluppa su una superficie di circa 5 ha, con un volume edificabile di 47351 mc ed una superficie coperta di 5345 mq.

L'area oggetto di intervento dista circa 500 metri dalla S.S. 106 jonica e dalle case e strutture a servizio del turismo estivo nella località Chiatona.

L'accesso al sito è possibile mediante la S.S. 106 e due strade comunali, la n. 18 e la n. 20. L'approvvigionamento idrico di tutto il complesso sarà effettuato direttamente con collegamento alla rete pubblica e lo smaltimento delle acque luride sarà realizzato tramite allaccio diretto alla rete pubblica previo passaggio per la stazione di pompaggio per superare il dislivello del terreno. Le acque meteoriche saranno raccolte, trattate e parzialmente utilizzate.

Il Progetto segue gli indirizzi e le previsioni del Piano di Lottizzazione approvato con le correzioni rese necessarie dalla modifica dei vincoli imposti dall'assessorato Agricoltura e Foreste, settore forestale di Taranto, in data 16.10.1997.

In base a quanto disposto in suddetta comunicazione, si è limitato l'intervento a 47352 mc, riservandosi, in ogni caso, la possibilità eventuale di utilizzare la residua cubatura concessa dal P.d.L. nel rispetto della normativa e degli usi vigenti.

In particolare il progetto tiene conto dei seguenti vincoli: Incremento della fascia di rispetto tra la linea dei fabbricati ed il bosco. Il PdL era stato redatto rispettando una fascia di 10 m, il nuovo limite è pari a 20 m dal perimetro della radura. Tale fascia sarà pulita periodicamente, tenuta sgombra da materiali infiammabili e dotata di impianto di bocchettoni antincendio in modo da ridurre il più possibile il rischio.

La viabilità carrabile perimetrale all'edificato, di larghezza pari a 5 metri e distante 5 metri dalla recinzione lungo il perimetro della radura, sarà realizzata in materiale drenante e di basso impatto ambientale.

Edificazione all'interno del perimetro di massimo inviluppo fissato nel PdL approvato.

Trasferimento dell'area di parcheggio pubblico, che era prevista in un'area a Nord Ovest, in una nuova posizione all'interno della radura e in prossimità dell'accesso al plesso turistico. La stessa sarà realizzata in parte in prato armato, in parte in materiale comunque drenante.

Vengono confermati gli accordi espressi nella bozza convenzione fra il comune di Massafra e la proprietà allegati alla Delibera di Giunta n. 388 del 27.07.2000.

Vengono confermati i dimensionamenti di cui alla "Scheda di controllo Urbanistico" approvati il 4 giugno 1997 e allegati alla delibera di Giunta n. 388 del 27.07.2000.

Quadro di riferimento programmatico

La Ditta dichiara che il Comune di Massafra è dotato di Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n.170 del 27.01.1973. Con D.G.R. n. 7548 del 05.08.1977, è stata approvata la variante al PdF per la cosiddetta "fascia costiera", tuttora vigente.

La ditta dichiara che con Del. C.C. n. 60 del 31.10.2000 è stato adottato il PRG del Comune, che poiché non approvato dalla Regione Puglia (con parere del CUR del 27.09.2007), ed essendo decadute le c.d.

“misure di salvaguardia” (durata da tre a cinque anni), non esprime effetti giuridici.

L'area oggetto di lottizzazione, localizzata in località “Marinella di Chiatona”, della superficie di circa 5 ettari è tipizzata dalla variante al PdL vigente, quale “Comparto F” e “Zona libera soggetta a Piano di Lottizzazione” regolamentate dall'art. 9 delle NTA.

L'area oggetto di intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso “A” del PUTT/P ed è interessata dalla presenza di Ambiti Territoriali Distinti: Decreto Galasso, vincolo idrogeologico, beni naturalistici quali biotopi e boschi, idrologia superficiale.

La ditta dichiara che l'area oggetto di PdL è stata definita “territorio costruito” in quanto zona ricompresa nel PPA approvato il 06.06.1990 (comma 5.02 dell'art.1.03 delle NTA del PUTT/P) ed esplicitamente indicata quale “territorio costruito” n. 22.

Il sito ricade nel SIC (Sito di Importanza Comunitaria) “Pineta dell'Arco Jonico” ed è prossimo alla Riserva Naturale Statale “Stornara”. L'area d'intervento non ricade all'interno della ZPS IT9130007 “Area delle Gravine”.

Parte del sito oggetto di intervento, in particolare la zona settentrionale, ricade in area a bassa pericolosità idraulica del PAI, in base alla perimetrazione dell'A.d.B/Puglia.

Descrizione degli impatti

Il proponente, nella relazione relativa allo studio di impatto ambientale, descrive la modesta rilevanza degli impatti sulle diverse matrici ambientali prodotti dall'intervento, rappresentando quanto sinteticamente riportato:

Atmosfera

Con riferimento all'intervento, nella fase di cantiere si verificherà sicuramente un impatto sulla qualità dell'aria rinveniente dal trasporto dei materiali e dalla circolazione dei mezzi di cantiere.

Queste azioni provocheranno un lieve aumento, sia pur localizzato, dell'inquinamento atmosferico dovuto agli scarichi degli automezzi ed alla diffusione in atmosfera delle polveri liberate dai materiali grezzi durante la fase di scavo e dal passaggio degli automezzi su superfici sterrate. Potranno verificarsi, per l'innalzamento di polveri, effetti negativi sulle zone limitrofe all'area di cantiere ovvero sulle abitazioni e sulla vegetazione sensibile.

Durante la fase di cantiere la produzione di polveri fini sarà abbastanza limitata in quanto la maggior parte dei materiali che verranno utilizzati per la costruzione del complesso turistico-residenziale saranno di grossa pezzatura.

Dette emissioni, in condizioni climatiche medie annuali di poco vento, andranno ad interessare un raggio limitato di aree e comunque essenzialmente l'ambito di cantiere che fortunatamente si trova distante dalle abitazioni più vicine.

Pertanto l'impatto sulla componente aria nella fase di cantiere è da considerarsi certo e non probabile; essenzialmente di tipo indiretto (lungo i tracciati viari di collegamento all'area di intervento e di tipo diretto nell'area di intervento); di dimensioni spaziali ridotte (fascia marginale di m 100 dall'area di intervento e dalla viabilità di accesso).

Gli impatti durante la fase di esercizio si ridurranno in quanto sarà limitata alla sola presenza di inquinanti rivenienti dal flusso di traffico veicolare che sarà indotto dalla presenza del complesso turistico-residenziale e quasi esclusivamente durante il periodo estivo.

Per quanto attiene all'entità e alla complessità, tale impatto può comunque reputarsi complessivamente di medio-bassa entità attese le caratteristiche geomorfologiche ed ubicazionali dell'area di intervento e le quantità di traffico veicolare indotto dall'intervento in progetto in fase di esercizio.

Idrico

L'area oggetto d'intervento (fatta eccezione per l'area costiera entro cui si colloca) non interessa

direttamente e/o indirettamente emergenze idrogeologiche significative, ovvero siti interessati dalla presenza di sorgenti, torrenti, fiumi, foci, invasi naturali e/o artificiali, gravine, zone umide, paludi, saline, aree interessate da risorgenze e/o fenomeni stagionali. L'area d'intervento non presenta attualmente evidenti fenomeni di dissesto geologico e/o fenomeni erosivi in atto e/o potenziali; né presenta particolari condizioni d'instabilità dei versanti o altri fenomeni deformativi (erosione, smottamenti, frane); né presenta condizioni di particolare vulnerabilità degli acquiferi e/o dell'assetto idrogeologico. Resta evidente, comunque, che ricadendo l'area d'intervento nella zona litoranea, dove la falda è poco profonda, risulta necessario tenere in debita considerazione, nell'esecuzione delle opere in progetto, la vulnerabilità degli acquiferi.

La realizzazione delle opere in progetto non produrrà alcuna interferenza diretta e/o indiretta con alcun corso d'acqua e/o aree di pertinenza e/o area annessa di reticoli fluviali in quanto l'idrologia superficiale nell'ambito e soprattutto nelle aree direttamente interessate dall'intervento risulta pressoché assente. I pochi solchi drenanti presenti all'interno dell'ambito d'intervento risultano sufficientemente distanti dall'area che sarà direttamente interessata dalle opere in progetto e dal cantiere relativo e pertanto si escludono del tutto impatti diretti sulle predette emergenze del sistema idrogeologico.

L'intervento in sintesi non realizzerà alcun "effetto barriera" ovvero non modificherà, in maniera significativa, il naturale scorrimento delle acque meteoriche superficiali non innescando pertanto alcun conseguente fenomeno anche di dissesto e/o erosione.

Le acque meteoriche superficiali, stante l'elevato grado di permeabilità delle sabbie potrebbero costituire vettore di inquinanti (oli, benzina ecc.) ed interessare pertanto, sia pur indirettamente, la falda idrica sotterranea (che nella zona d'intervento si presenta alquanto superficiale -3,5 m). Si rende opportuno pertanto, al fine di evitare rischi di inquinamento della falda superficiale a causa di sversamenti incidentali, prevedere idonee misure di mitigazione per evitare impatti significativi soprattutto con riferimento alle opere complementari (parcheggio e relativa viabilità di collegamento).

Suolo e sottosuolo

Con riferimento alle opere connesse al complesso turistico-residenziale in progetto, l'impatto nei confronti della componente "suolo" è rappresentato dalle attività di livellamento e scavo del terreno che l'intervento in progetto comporta.

L'impatto delle infrastrutture in progetto, sarà comunque di entità non rilevante attesa l'assenza di naturalità dei terreni incolti interessati direttamente e/o indirettamente dalle opere in progetto.

Dal punto di vista pedologico si evidenzia che l'intervento relativo alle infrastrutture connesse al progetto sulle aree direttamente interessate dall'edificazione e/o trasformazione, produrranno una modificazione significativa, riveniente dall'asportazione del materiale organico (humus) con modificazione del bilanciamento idrico.

L'attività di livellamento prevista in progetto, ovvero l'asportazione di suolo e della relativa copertura vegetale, sebbene in poche aree del sito, produrrà in sintesi un'alterazione della struttura pedologica in quanto si verificherà una minore capacità di ritenzione delle acque meteoriche; una variazione della permeabilità e della porosità dei terreni con maggiore rischio nei riguardi dell'inquinamento; una perdita della sostanza organica (degradazione biologica).

Per le considerazioni in precedenza riportate pur escludendo, in virtù del posizionamento delle predette opere l'insorgere di fenomeni di erosione si riscontreranno comunque gli impatti di media entità sulla componente suolo in precedenza evidenziati che attengono alla variazione dell'assetto attuale.

La presenza di un cantiere può arrecare disagio agli insediamenti abitativi e/o alle attività sociali presenti in loco (a causa del rumore, delle polveri, del traffico dei mezzi di cantiere). Detti impatti, sono comunque da reputarsi di minima entità stante la localizzazione dell'intervento in progetto in un ambito decentrato e distante dal centro abitato di Massafra. Saranno invece di entità rilevante gli impatti durante il periodo estivo in quanto l'ambito oggetto d'intervento è molto frequentato per la balneazione e per la stessa fruizione delle case stagionali del vicino insediamento residenziale di Chiatona.

Vegetazione, Flora e Fauna

Il sito di intervento è rappresentato da un'ampia radura all'interno di un'area con copertura arborea rappresentata da pineta frammista a specie alloctone introdotte con interventi di rimboschimento. Tale pineta appare di origine non autoctona a giudicare dal sesto di impianto regolare e troppo ravvicinato a causa del mancato diradamento. Altro particolare importante a tal proposito è dato dalla mancata inclusione dell'area all'interno del perimetro della vicina Riserva Naturale Statale Stornara, istituita con L. Q. n. 394 del 6.12.1991 di circa 1570 ettari di estensione.

Il sito è rappresentato da una radura incolta all'interno di un'area rimboschita. La flora del sito è rappresentata da una flora erbacea banale che non si inquadra in alcun habitat di pregio della Direttiva 92/43/CEE. Inoltre fra le specie censite non è stata rilevata alcuna specie inclusa in Liste Rosse della flora Nazionale o Regionale, né specie a vario titolo incluse in liste di specie meritevoli di tutela. Pertanto la radura sede dell'intervento considerata non riveste alcun interesse di tipo floristico e vegetazionale.

Con riferimento specifico all'area d'intervento si evidenzia che questa non presenta al suo interno né lembi di habitat prioritario e/o d'interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE; né l'area d'intervento risulta frequentata, in maniera significativa, per scopi trofici e/o riproduttivi da fauna protetta di cui alla Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE (all. II); non risulta caratterizzata dalla presenza di aree naturali e/o seminaturali con presenza di habitat d'interesse regionale (boschi, macchia mediterranea ecc.) e/o dotati di naturalità (incolto, pascolo). L'area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di un seminativo attualmente non coltivato.

L'impatto sulla componente vegetazionale è da considerarsi certo e non probabile; essenzialmente di tipo indiretto, lungo i tracciati viari di collegamento all'area di intervento e di tipo diretto nell'area d'intervento. Per quanto attiene alla dimensione temporale l'impatto, sarà maggiore durante la fase di cantiere mentre sarà più ridotto durante la fase di esercizio in considerazione anche dell'utilizzo del sito soltanto durante il periodo estivo.

Nell'area interessata dalla costruzione dell'opera, posta completamente all'interno del perimetro del SIC "Pinete dell'arco ionico", possono aversi impatti negativi legati all'eliminazione diretta di fauna soprattutto durante le operazioni di movimentazione del terreno superficiale e di scasso del banco sabbioso sottostante per la realizzazione del piano interrato da adibire a parcheggio e per la posa in opera delle fondamenta dell'opera.

Le specie animali potenzialmente sensibili a questo tipo di impatto sono soprattutto quelle a scarsa vagilità e appartengono essenzialmente alle classi degli Anfibi, dei Rettili e mammiferi, spesso caratterizzate da movimenti lenti e che tendono ad adottare meccanismi difensivi quali irrigidimento al momento del pericolo. Durante la fase di cantiere le specie che potenzialmente possono subire tale tipologia di impatto sono rappresentate da alcuni anfibi presenti nel canale di bonifica quali rana verde e rospo smeraldino e i rettili *Elaphe quatuorlineata* e *Testudo hermanni*. Il valore di tale impatto, se alto medio o basso, dipende in maniera diretta dalla densità di tali specie nell'area di progetto. Tale dato non è al momento disponibile ma tuttavia in ragione dell'attuale uso agricolo dell'area di progetto è da ritenersi al massimo di intensità media. La fauna, in particolar modo gli Uccelli, i Mammiferi e i Rettili, sono considerati recettori sensibili all'inquinamento acustico che genera fenomeni perturbativi che tendono a limitare l'uso delle aree in cui l'intensità del rumore è maggiore.

Gli effetti di disturbo dovuti all'aumento dei livelli sonori, della loro durata e frequenza, potrebbero portare ad un allontanamento della fauna dall'area di intervento e da quelle immediatamente limitrofe, con conseguente sottrazione di spazi utili all'insediamento, alimentazione e riproduzione.

Tale impatto nella fase di cantiere avrà, comunque, durata limitata al solo periodo di funzionamento del cantiere.

Le specie di interesse comunitario su cui si evidenzia un potenziale impatto da disturbo (rumore) sono ancora *Elaphe quatuorlineata* e *Testudo hermanni*; sulla prima è stata valutata un'influenza di valore medio, a causa della relativa idoneità dell'area alla specie, mentre per la testuggine tale impatto è stato

valutato comunque basso in quanto l'area di progetto appare meno idonea alla specie e in ragione di una maggiore tollerabilità al disturbo antropico.

Nella fase di esercizio, per le specie di interesse comunitario, solo per *Elaphe quatuorlineata* appare ipotizzabile un probabile impatto medio in quanto le radure all'interno dei boschi rappresentano aree trofiche importanti per la specie.

Tra le specie di uccelli nidificanti nelle pinete si ipotizza un potenziale impatto di valore medio per *Falco tinnunculus*, *Otus scops* e *Certhia brachydactyla*. In tutti e tre i casi si tratta di specie che utilizzano le radure all'interno dei boschi per alimentarsi. Per tutte le altre specie di uccelli nidificanti, così come per gli anfibi e mammiferi, non sono ipotizzabili impatti significativi.

Ecosistemi e Paesaggio

Le azioni di progetto quali, la trasformazione dell'assetto dei suoli andranno comunque a modificare la struttura spaziale degli ecosistemi esistenti.

L'intervento in progetto produrrà una incidenza negativa diretta ovvero una modificazione dell'attuale habitat presente sull'area direttamente interessata dalle opere. Le aree oggetto d'intervento, ed in particolare quelle interessate dal complesso turistico-residenziale e dalla relativa viabilità, da seminativo (ovvero da agro-ecosistema), sarà trasformato, a seguito della realizzazione delle opere, in ecosistema edificato.

L'intervento in progetto non produrrà, in considerazione della sua ubicazione, alcuna sottrazione e/o frammentazione di habitat di pregio.

Per quanto attiene invece all'eventuale incidenza indiretta sugli habitat di pregio, l'intervento in progetto, in quanto localizzato in un ambito boschivo non andrà presumibilmente ad apportare modificazioni significative, di tipo indiretto, sui predetti habitat oggetto di specifica tutela; né l'alterazione della struttura spaziale dell'ecosistema esistente riveniente dalla modificazione in precedenza descritta, comporterà perdite di funzionalità ecosistemica complessiva.

La tipologia di paesaggio del contesto territoriale di riferimento, rientra sicuramente nel "tipo" dei pianori calcarei individuato dal PUTT/P, sottotipo "litorale sabbioso profondo", caratterizzato spesso dalla presenza di una "duna continua a proteggere la macchia e/o il bosco/pineta, a tratti interrotto da effluenti torrentizi con limitati impaludamenti".

Sicuramente l'area litoranea, con la costa sabbiosa è la porzione di territorio che maggiormente esprime rilevanti valori dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.

Nonostante la presenza delle rilevanti attività trasformatrici dell'uomo il "valore naturale" che permane nel paesaggio è da reputarsi comunque ancora alto soprattutto lungo la fascia costiera. Il "valore culturale" complessivo risulta di alta entità.

Per quanto attiene al "valore estetico", ovvero la configurazione con la quale il paesaggio ed i suoi elementi naturali ed artificiali si manifestano all'osservatore, siamo in presenza di valori di alta entità stante soprattutto le caratteristiche geomorfologiche dei luoghi posizionati lungo la costa.

In sintesi il grado di qualità paesistica del territorio comunale in esame è da reputarsi, nel suo complesso, di medio-alta entità e qualità.

Quanto sopra riportato trova specifica conferma dalla classificazione "A" degli A.T.E. operata dal P.U.T.T./P.

Dal punto di vista della percezione visiva non si segnalano impatti significativi ovvero non si rileva una possibile modificazione significativa delle caratteristiche del contesto paesaggistico dovute alla realizzazione dell'opera in progetto, e non si rilevano incompatibilità visuali tra l'intervento ipotizzato e l'ambito paesaggistico.

Rumore

Considerando gli attuali valori esistenti nell'ambito d'intervento, nonché un innalzamento dei predetti valori in virtù dell'aumento del traffico veicolare indotto dalla struttura turistico-residenziale in progetto

sicuramente il previsto innalzamento non supererà i valori limite previsti per legge in precedenza citati.

Considerando gli attuali valori esistenti nell'ambito d'intervento, nonché un innalzamento dei predetti valori in virtù dell'aumento del traffico veicolare indotto dalla struttura turistico-residenziale in progetto sicuramente il previsto innalzamento non supererà i valori limite previsti per legge in precedenza citati.

In fase di cantiere la tipologia delle lavorazioni e/o attività che saranno svolte comporteranno variazioni significative nell'ambiente esterno ma si avranno emissioni sonore comunque al di sotto dei limiti di legge.

In fase di cantiere la tipologia delle lavorazioni e/o attività che saranno svolte comporteranno variazioni significative nell'ambiente esterno ma si avranno emissioni sonore comunque al di sotto dei limiti di legge.

Le opere in progetto produrranno in fase di cantiere un impatto, ovvero un innalzamento dell'attuale livello di rumore esistente nel territorio circostante, di max 5 Leq in dB (A); detto innalzamento, comunque, rientrerà nei livelli di tollerabilità accettabili secondo la normativa vigente in materia.

L'impatto acustico per i lavori in progetto, con riferimento alle caratteristiche del territorio circostante ed all'area di cantiere, sarà in sintesi di bassa entità.

Durante la fase di esercizio in considerazione dell'utilizzo di elementi tecnologici insonorizzati, che produrranno emissioni nei limiti di legge, non si produrranno sorgenti di inquinamento sonoro significativo che possano creare pregiudizio agli insediamenti abitativi e/o alla fauna sensibile anche in considerazione della localizzazione dell'intervento a distanza sufficiente dai predetti ricettori sensibili.

Nella fase di esercizio il livello di rumore di fondo risulterà comunque maggiore rispetto a quello attualmente presente nella zona ma inferiore a quello stimato nella fase di cantiere.

Quanto sopra in considerazione dell'incremento di traffico veicolare che l'intervento in progetto comporterà; detto incremento del livello di rumore, sarà comunque contenuto nei limiti di 60 dB (A) e di 50 dB (A) di legge e sarà localizzato con i predetti valori principalmente nella fascia di m 100 dal ciglio della viabilità prossima al sito d'intervento.

In sintesi l'intervento, pur innalzando i valori dell'attuale livello di rumore, non produrrà comunque variazioni significative dirette e/o indirette del livello di rumore dell'ambiente esterno tali da superare i limiti di legge.

Rischio incidenti

In considerazione della tipologia dell'opera prevista (complesso turistico-residenziale) nonché della localizzazione dell'intervento in un ambito non caratterizzato dalla presenza di particolari insediamenti produttivi e/o depositi di materiale infiammabile e/o esplosivo, il rischio di incidenti rilevanti riveniente dalla realizzazione dell'opera, risulta pressoché nullo. Una forma di rischio è comunque rappresentata dal rischio di incendi.

La soluzione progettuale, con riferimento al rischio di incidenti in fase di progettazione esecutiva andrà a prevedere, comunque, idonee misure atte a limitare tale tipo di rischio sia con riferimento ai sistemi antincendio previsti all'interno dei manufatti in progetto che a quelli previsti invece all'esterno degli stessi; il tutto in ottemperanza alla normativa nazionale vigente in materia.

La soluzione plano-volumetrica adottata già prevede un idoneo sistema viario interno all'area oggetto d'intervento che consente la circolazione periferica di tutta l'area ai mezzi di soccorso in caso di necessità. È prevista la collocazione di idranti nelle zone più a rischio dell'insediamento in progetto collegati opportunamente alle varie riserve di acqua.

Sarà prevista, in particolare, una rete idrica antincendio marginale ai nuclei di verde nonché alle aree a parcheggio al fine di utilizzare detta rete all'occorrenza per intervenire con urgenza sugli eventuali focolai di incendio.

Traffico

L'attività di cantiere comporta movimentazioni di materiali per la realizzazione del complesso turistico-

residenziale. Tali attività con conseguente utilizzo del sistema viario determinerà un lieve incremento del traffico sulla S.S. 106 ed in particolare in prossimità degli svincolo per l'accesso alle strade comunali che portano all'area di cantiere.

La rete stradale esistente SS.106 subirà in fase di esercizio lievi incrementi di traffico soprattutto durante la stagione estiva allorquando il centro turistico-residenziale svolgerà la sua attività. Tuttavia questa arteria stradale di recente ristrutturata ed ammodernata con 4 corsie separate da spartitraffico risulta in grado di smaltire l'aumento di traffico che l'intervento progettuale richiederà. Le strade comunali nn. 18 e 20 a servizio delle spiagge litoranee e di accesso al sito d'intervento sono comunque in grado di smaltire anche l'aumento di traffico in considerazione del fatto che tali assi stradali verranno adeguati con interventi anche di ripristino del manto stradale così come concordato in sede di convenzione tra il comune di Massafra e la società Pineta Marinella.

Nel periodo estivo allorquando la frequentazione dei luoghi aumenta a scopo turistico le attività di cantiere saranno notevolmente ridotte o sospese del tutto.

Procedimento istruttorio

La Società Pineta Marinella S.r.l., con nota acquisita al prot. prov.le n. 31448 del 29.06.2009, chiedeva parere sulla Valutazione di Impatto Ambientale con annessa Valutazione di Incidenza Ambientale, ex L.R. 11/2001 per la realizzazione di un complesso turistico-residenziale da realizzarsi in agro del Comune di Massafra (TA), località "Pineta Marinella". All'istanza allegava: progetto definitivo, studio di impatto ambientale, studio di valutazione di incidenza ed elaborati grafici.

Con nota prot. prov.le n. 7327 del 15.07.2009 il Servizio Aree Protette "Parco Terra delle Gravine" - Vigilanza ambientale-faunistica-ittico-venatoria trasmetteva, per competenza, al Settore Ecologia nota acquisita in data 08.07.2009 prot. prov.le n. 33166 della Società Pineta Marinella S.r.l., inerente il versamento delle spese di istruttoria ai sensi della L.R. 17/2007;

Con nota prot. prov.le n. 48989 del 02.11.2009 l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che avrebbe espresso il parere in conformità al PAI delle opere previste, appena lo stesso fosse stato richiesto dall'Amministrazione responsabile del procedimento.

Con nota prot. prov.le n. 51570 del 16.11.2009 l'Associazione Lega Italiana Protezione Uccelli segnalava l'irregolarità nonché l'illegittimità dell'avviso sul BURP n. 162 del 15.10.2009, riportante una tempistica per le osservazioni non conforme a quanto stabilito dal D.Lgs. 4/2008, norma straordinaria a cui riferirsi. Pertanto la LIPU dichiarava che non era garantita la possibilità di accedere ai documenti e produrre osservazioni ai sensi delle norme di riferimento con conseguente lesione di tale diritto e degli interessi collettivi sottesi.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 52415 del 19.11.2009 il proponente trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione sul quotidiano "La Stampa" del 06.10.2009, quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 08.10.2009, quotidiano "Corriere del Giorno" del 30.09.2009, nonché copia dell'avvenuta pubblicazione sul BURP n. 162 del 15.10.2009.

Con nota prot. prov.le n. 54809 del 04.12.2009 il Settore Ecologia inoltrava le osservazioni inviate dalla LIPU, con nota prot. prov.le n. 51570 del 16.11.2009, ed invitata la Società a procedere ad una nuova e corretta pubblicazione, ai sensi dell'art. 24 co. 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006. Inoltre chiedeva alle Amministrazioni in indirizzo di rendere, nell'ambito della procedura di V.I.A., il parere in merito alla proposta progettuale di che trattasi.

Con nota prot. prov.le n. 55430 del 10.12.2009 il proponente precisava che le copie dei CD già depositate agli atti e disponibili presso gli Uffici del Settore Ecologia potevano essere utilizzate per la pubblicazione sul sito web della Provincia di Taranto. Inoltre trasmetteva copia del documento di riconoscimento del nuovo legale rappresentante della Società, Sig. Pasquale Luigi.

Con successiva nota acquisita al prot. prov.le n. 3600 del 26.01.2010 l'Associazione LIPU formalizzava richiesta di accesso ai documenti progettuali ed estrazione di copia degli stessi su supporto informatico.

Con nota prot. prov.le n. 9047 del 18.02.2010 il Settore Ecologia sollecitava la Società a fornire

evidenza dell'avvenuta nuova pubblicazione, nonché copia della documentazione depositata, completa degli elaborati tecnici, su supporto informatico al fine di consentire la corretta pubblicazione sul sito web della Provincia di Taranto. Tanto a fine di dare avvio al procedimento.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 12248 del 02.03.2010 il proponente trasmetteva i seguenti documenti:

- Copia dell'avvenuta pubblicazione sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 12.01.2010, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- Copia dell'avvenuta pubblicazione sul BUR Puglia n. 13 del 21.01.2010;
- Copia delle lettere di trasmissione dello Studio di impatto ambientale presentato, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Taranto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Lecce, ARPA Puglia di Taranto e ARPA Puglia di Bari;
- Copia del parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto (prot. 1512 del 29.01.2010);
- Copia completa degli allegati tecnici su supporti informatici per la pubblicazione sul sito web della Provincia di Taranto.

Con nota prot. prov.le n. 14758 del 12.03.2010 il Settore Ecologia comunicava all'Associazione LIPU, la possibilità di accedere agli atti, giusta nota di richiesta prot. prov.le n. 3600 del 26.01.2010.

Con nota prot. prov.le n. 16928 del 23.03.2010 l'Associazione LIPU presentava osservazione alla proposta progettuale di che trattasi, relativamente al Piano di Lottizzazione dello stesso intervento. Preliminarmente evidenziava quanto segue: "... omissis... Il piano in questione è stato erroneamente e illegittimamente proposto alla Provincia di Taranto per le valutazioni di carattere ambientale (Valutazione Incidenza e VIA).... omissis... Trattandosi di un corposo intervento edilizio, incidente sull'assetto urbanistico del territorio e chiaramente identificato come Piano di Lottizzazione, l'Autorità competente preposta a gestire il procedimento è la Regione. In quanto Piano di Lottizzazione, la Regione Puglia - Uff. Parchi e RR.NN., è formalmente deputata a gestire la procedura di Valutazione di Incidenza... omissis..., trattandosi di "Piano", così come espressamente previsto dalla LR11/01, art. 6, comma 1. Si rammenta che, poiché nel caso di specie la Valutazione di Incidenza è parte integrante della procedura di VIA, questa nel suo complesso è di chiara competenza della Regione... omissis..."

Nella stessa nota venivano anche rappresentate alcune carenze progettuali, quali: l'esame delle alternative di progetto, compresa l'alternativa zero; l'analisi costi-benefici; una valutazione della quantità dei residui e delle emissioni previste risultanti dall'attività del complesso turistico, nonché delle modalità di smaltimento oltre che di approvvigionamento; il progetto risultava carente di una vera e propria Relazione Paesaggistica, che contempì fotoinserimenti e ricostruzioni visuali del Piano di Lottizzazione entro un raggio di influenza appropriato a valutare tale impatto.

L'Associazione riscontrava inoltre: "... omissis... gli effetti sarebbero di notevole entità, deprimendo il valore della vicina Riserva Naturale, per non parlare poi del prossimo Parco Regionale delle Pinete dell'Arco Jonico. ... omissis... Il SIA e lo Studio di Incidenza basano le valutazioni di carattere faunistico su ricerche di carattere bibliografico e in particolare a elenchi faunistici notevolmente datati, senza alcuna indagine di campo come invece preferibilmente indicato nella DGR 304/06. Si aggiunge che il SIA non prevede alcun crono programma dei lavori, né alcun piano di gestione delle strutture e del carico antropico che ne deriva. Tanto meno si prende in considerazione l'inevitabile pressione antropica che deriverebbe dalla presenza di diverse centinaia di residenti che durante la permanenza estiva andrebbero a confluire direttamente verso il mare, con ripercussioni incontrollabili e tutt'altro che trascurabili per il contesto naturale e per la Riserva Naturale che si frappone tra il sito di Lottizzazione e la spiaggia. Il circoscritto sito di intervento è oltre modo banalizzato dal proponente sul piano naturalistico ma, sebbene si tratti di un'area agricola essa va considerata in relazione alla sua collocazione strategica quale fascia ecotonale e di transizione a margine e interna agli ambienti di pineta. Come noto le aree di transizione sono quelle che riescono a sostenere un maggiore indice di

Biodiversità. Le stesse aree agricole, dove non esasperate da coltivazioni intensive, hanno una valenza tutt'altro che trascurabile, sostenendo specie tipiche degli agro ecosistemi tradizionali, che hanno trend in forte calo ovunque.... Omissis... Per molte specie le radure intercalate nell'ambito di aree boscate, come in tal caso, conferiscono un potenziale trofico che si integra con l'habitat dominante accrescendone il valore complessivo.... Omissis... Il valore trofico del sito di intervento va quindi rivalutato.... Omissis... Nell'analisi del SIA non viene considerato l'impatto cumulativo indotto dalla sommatoria e sinergia di questo intervento con altri insediamenti, esistenti (o progettati) che incidono sull'ecologia del SIC interessato, a cominciare dall'agglomerato di Bagni Chiatona.... Omissis..."

La nota concludeva: "... omissis... Per tutto quanto esposto, appaiono evidenti e concrete, le ragioni per cui la realizzazione del PdL non sia compatibile sul piano ambientale e paesaggistico, con le normative vigenti, né con gli obiettivi di conservazione del SIC e non coerente rispetto alle moderne politiche turistiche...

omissis..."

Con nota prot. prov.le n. 21806 del 09.04.2010 il Settore Ecologia trasmetteva le osservazioni della LIPU, acquisite con precedente nota, alla Società, al fine di presentare le proprie eventuali controdeduzioni, nonché al Comune di Massafra, alla Regione Puglia - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Attuazione Pol. Forestali - Taranto, all'ARPA Puglia Dip. di Taranto, all'Autorità di Bacino della Puglia, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici.

Inoltre si evidenziava che il procedimento avviato presso questa Provincia, così come precisato dal proponente nello SIA, rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4, co. 3 della L.R. 11/2001, poiché l'intervento è ricompreso nell'elenco B.2 "Progetti di competenza provinciale", punto B.2.ax della medesima legge regionale e ricade in un sito della rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CEE e 93/43/CEE.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 22195 del 12.04.2010 l'Associazione LIPU formalizzava nuova richiesta di accesso agli atti con estrazione di copia degli stessi.

Con nota prot. prov.le n. 22633 del 13.04.2010 il Settore Ecologia rilasciava alla Sig.ra Paola Lodeserto, delegata provinciale della LIPU, giusta delega di cui alla nota prot. prov.le n. 22195 del 12.04.2010, copia della seguente documentazione:

- Deliberazione di G.C. n. 388/2000 recante oggetto: "Approvazione progetto "Piano di lottizzazione Pineta Marinella" - Legge regionale n. 56/80 art. 21" (All. 2 allo SIA);
- Permesso di costruire n. 160 dell'11 agosto 2005 (All. 3 allo SIA);
- Nota prot. n. 1118 TEC 1.3 del 16.10.1997 dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, Settore Foreste, Ufficio Ispettorato Ripartimentale Foreste della Regione Puglia (All. 5 allo SIA);
- Relazione del Prof. Avv. Stichi Damiani sul vincolo "Galassino" (All. 6 allo SIA).

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 27230 del 30.04.2010 l'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto evidenziava le seguenti criticità: "...omissis... con riferimento al quadro programmatico rappresentato dal proponente nello SIA, in particolare riguardo ai "Rapporti dell'intervento con il regime vincolistico vigente" (par. 2.4, p.13), si esprimono perplessità sul fatto che l'area non risulti "soggetta a vincolo paesaggistico... omissis... in quanto all'interno dei "Territori Costruiti"... omissis...Le perplessità sono dettate dal fatto che l'area in questione, ancorché individuata nel 1990 come "territorio costruito" (v.si Fig. 1, p. 6 del SIA), è di fatto, a tutt'oggi, un'area di elevato pregio ambientale anche e soprattutto perché non ancora intaccata dall'attività antropica, risparmiata dalla cementificazione, quindi propriamente un "territorio non costruito". E' quindi evidente, che lo stato di conservazione attuale dell'area, ovvero lo stato d'uso dell'area interessata dalle valutazioni, non è coerente con la definizione di "territorio costruito" attribuita in un diverso contesto storico, normativo ed amministrativo. ... omissis...Con riferimento alla V.INC.A. ... omissis... si evince che:

- il progetto proposto per la realizzazione del complesso turistico-residenziale non è direttamente connesso o necessario per la gestione del sito ai fini di conservazione della natura;
 - non si intravedono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico per cui il progetto debba essere in ogni caso realizzato;
 - il proponente dovrebbe dimostrare in maniera oggettiva e documentabile che non esistono alternative al progetto in grado di non pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000. Tuttavia, dall'esame dello studio di Valutazione di Incidenza e di Impatto Ambientale redatti dal proponente, si evidenzia che non sono individuate né esaminate soluzioni alternative all'opera progettuale proposta;
 - non sono stati valutati gli effetti cumulativi con qualsiasi altro piano o progetto proposto o esistente (es. insediamento turistico in località Chiatona).
- ... omissis...

Non è sviluppata alcuna sintesi tra i caratteri identitari del luogo e gli effetti conseguentemente prodotti dall'introduzione dell'opera, con riferimento alle modificazioni: della morfologia, dello skyline naturale, dell'assetto della compagine vegetale, dell'assetto percettivo-scenico-panoramico, della funzionalità ecologica sull'assetto paesaggistico ecc.... omissis...

Con particolare riferimento all'impatto visivo ed all'analisi estetico percettiva si ritiene che le elaborazioni sviluppate nello SIA non siano sufficienti ad inquadrare l'impatto prodotto dall'opera sul paesaggio nel suo complesso e sulle visuali più pregevoli e/o panoramiche in particolare. ... omissis...".

Con nota prot. prov.le n. 31214 del 18.05.2010 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici trasmetteva il proprio parere di competenza rappresentando quanto segue: "... omissis... In particolare si osserva che l'intervento proposto occupa una ampia radura che interrompe la continuità della fitta pineta, costituendo una suggestiva pausa nella densa area alberata, luogo di straordinaria valenza paesaggistica dal quale è possibile percepire i margini sfrangiati del bosco e le sagome delle chiome. La proposta progettuale consiste nell'occupazione di detta area attraverso la costruzione di un compatto complesso edilizio distribuito su quattro piani fuori terra con sviluppo volumetrico di ben 60.000 mc. che, invadendo in maniera massiccia la radura, interferisce con tutti i cono ottici panoramici, configurandosi infine quale inaccettabile ed incongrua opera di cementificazione di un'area di straordinario valore paesaggistico, dichiarata Sito di Interesse Comunitario. Tale proposta appare dunque del tutto contraria ai più elementari criteri di tutela e di valorizzazione del territorio, prefigurando uno scenario fortemente contrastante con i valori paesaggistici e naturalistici del sito che ne risulterebbero gravemente ed irreversibilmente alterati. ... omissis...".

Con nota prot. prov.le n. 38840 del 17.06.2010 il proponente trasmetteva le controdeduzioni alle osservazioni della LIPU, con allegate in copia: Delibera di G.C. n. 388/2010 di Approvazione progetto Piano di Lottizzazione "Pineta di Marinella" - Legge Reg.le n. 56/80, art. 21; convenzione urbanistica stipulata tra la Società e il Comune di Massafra in data 26.07.2005; atto di cessione gratuita di aree al Comune di Massafra per standards urbanistici, stipulato in data 26.07.2005.

Con nota prot. prov.le n. 52499 del 31.08.2010 il Settore Ecologia trasmetteva le controdeduzione acquisite con precedente nota, agli Enti coinvolti nel procedimento (Comune di Massafra, Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Regione Puglia - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste attuazione Pol. Forestali - Taranto, Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità - Martina Franca, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ufficio per la Biodiversità - Roma, Autorità di Bacino della Puglia, Lega Italiana Protezione Uccelli). Inoltre, nella stessa nota venivano sollecitati gli stessi Enti a fornire il relativo parere di competenza, già chiesto con precedente nota prot. prov.le n. 54809 del 04.12.2009.

Con nota prot. prov.le n. 56183 del 16.09.2010 il Settore Ecologia trasmetteva al Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità - Martina Franca, copia della documentazione informatica

relativa alla istanza presentata dalla ditta Pineta Marinella, per l'espressione del parere di competenza, dato che, da notizie acquisite d'ufficio, non risultava essere stata presentata la citata documentazione a codesto Corpo Forestale - in qualità di Ente gestore della Riserva Naturale dello Stato "Stornara".

Con nota prot. prov.le n. 58760 del 28.09.2010 il proponente chiedeva di poter visionare ed estrarre copia dei pareri resi nell'ambito del procedimento avviato con la domanda di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 60723 del 06.10.2010 l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva il proprio parere positivo di competenza con le seguenti prescrizioni: "...omissis..."

- non modificare in alcun modo la morfologia dell'area di intervento al fine di non variare i dati topografici alla base dello studio idrologico ed idraulico su menzionato, eliminando l'innalzamento di cui al "valutato" precedente;
- migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica dell'area;
- non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
- non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
- non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definite né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
- garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
- i volumi interrati non dovranno presentare accessi e/o varchi nelle aree a bassa pericolosità idraulica, tuttavia occorrerà comunque implementare idonei sistemi di allontanamento delle acque al fine di evitare il permanere di volumi idrici dovuti ad eventuali deflussi di piena incontrollati (con riferimento a Tr 500 anni) all'interno dei suddetti volumi interrati;
- implementare idonei sistemi di allarme al fine di preservare sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio, la sicurezza degli utenti del complesso residenziale in occasione di eventi meteorici straordinari;
- ogni manufatto tecnologico (cabine enel, centrali termiche, ecc) dovrà essere posto al di fuori delle aree a diversa pericolosità idraulica, ovvero dotato di apparecchiature stagne conformi alla normativa vigente;
- le recinzioni dovranno essere tali da consentire il regolare deflusso delle acque".

Con nota prot. prov.le n. 61927 del 12.10.2010 il Settore Ecologia, in riferimento alla richiesta di accesso agli atti da parte del proponente, giusta nota prot. prov.le n. 58760 del 28.09.2010, comunicava alla Società la possibilità di prendere visione dei medesimi atti ed eventualmente estrarne copia.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 62313 del 13.10.2010 il proponente presentava delega per il ritiro di alcuni atti, delegando il geom. Michele Masi a ritirare la documentazione.

Con nota prot. prov.le n. 62321 del 13.10.2010 il Servizio Ecologia consegnava al Sig. Michele Masi, delegato dal legale rappresentante della Società, giusta nota prot. prov.le n. 62313 del 13.10.2010, copia delle seguenti note:

- nota ARPA Puglia prot. 20969 del 30.04.2010, acquisita al prot. prov.le n. 27230 del 30.04.2010;
- nota del ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e

Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto prot. n. 6528 del 19.04.2010, acquisita al prot. prov.le n. 29566 del 11.05.2010.

Con successiva nota prot. prov.le n. 42501 del 30.06.2011 il proponente, in riferimento al parere prot. 7851 dell'11.05.2010 espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, trasmetteva copia della sentenza emessa in data 12 maggio 2011 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Lecce - e depositata in data 15.06.2011 per la sua esecutività, riguardante l'annullamento del sopracitato parere.

Con nota prot. prov.le n. 63775 del 05.10.2011 il Settore Ecologia convocava Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/90.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 66557 del 13.10.2011 il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, U.O. di Taranto trasmetteva all'Unità Operativa Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Massafra, per quanto di competenza, copia della nota di convocazione della Conferenza dei Servizi prot. prov.le n. 63775 del 05.10.2011.

In data 21 ottobre 2011 si teneva la prima Conferenza dei Servizi alla presenza dei seguenti Enti: il proponente, la Regione Puglia, Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, il Servizio Valutazione di Incidenza della Provincia di Taranto.

Risultavano assenti: Comune di Massafra, Regione Puglia - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità, ARPA Puglia - DAP Taranto e Dipartimento di Prevenzione - SISIP U.O. di Taranto.

Nell'ambito della medesima C.d.S., sono state acquisite le seguenti note:

- Parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione - Unità Operativa Servizio Igiene e Sanità Pubblica Massafra, Mottola, Statte e Palagiano, prot. 2659 del 20.10.2011, pervenuto via fax ed acquisito al prot. prov.le n. 68538 del 20.10.2011;
- Nota del Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Martina Franca, prot. 6509 del 21.10.2011, pervenuto via fax ed acquisito al prot. prov.le n. 68574 del 21.10.2011;
- Copia dell'Appello al Consiglio di Stato da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali contro Pineta Marinella, acquisito al prot. prov.le n. 67530 del 18.10.2011;
- Nota dell'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 51975 del 21.10.2011, acquisita al prot. prov.le n. 68910 del 21.10.2011.
- Parere negativo della Regione Puglia, Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio prot. 8471 del 21.10.2011, acquisito al prot. prov.le n. 69032 del 24.10.2011, di seguito riportato: "... omissis... La colonizzazione di questi cordoni dunari attraverso la vegetazione arbustiva e macchia mediterranea, ed in particolare di grandi boschi di pino d'Aleppo con residui radure, individua un significativo valore di unicità del paesaggio costiero pugliese, configurando il caratteristico "Paesaggio delle pinete costiere ionico-metapontine" i cui caratteri strutturali e identitari, sono riconoscibili nell'Unità Costiera UC 8.2 definita nella "Carta patrimoniale del Paesaggio Costiero della Puglia" del PPTR (elaborato 3.2.13.9) tra Lido Azzurro (al confine tra Taranto e Massafra) sino al lago Salinella a confine tra Puglia e Basilicata. ... omissis... La residuale presenza delle radure nelle pinete costituisce quindi una rilevante componente strutturale del paesaggio poiché ad essa corrisponde non solo un valore naturale-ambientale ed ecologico, ma soprattutto un valore visivo-percettivo da salvaguardare. Le radure, poiché elementi di discontinuità della compagine boschive, permettono una fruizione e percezione privilegiata del bene patrimoniale- paesaggistico "bosco" attraverso punti di vista preferenziali che si aprono a condizioni visuali singolari a scorci ravvicinati interni alle pinete. ... omissis... Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'intervento proposto prevede la realizzazione di un complesso turistico residenziale nella grande radura del "Bosco di Marinella", nel

comune di Massafra. Stante le intenzioni progettuali, viene ribadito nel “Quadro di Riferimento progettuale” a pagg. 29 e 30 dello “Studio d’impatto Ambientale” che “il PdL proposto (...) è stato improntato al massimo rispetto delle aree boscate ed alla localizzazione degli interventi nelle zone libere (aree agricole). (...) Infatti particolare cura è stata posta all’analisi del luogo divenendo filo conduttore di tutta la trama progettuale. Primo elemento connotativo è il bordo frastagliato della radura a cui è stato contrapposto il segno continuo dell’edificato che lo delimita a distanza ravvicinata “. Nel dettaglio il programma edilizio proposto prevede la realizzazione di corpi di fabbrica a “piloty” e relativo piano interrato destinato a parcheggio organizzati, secondo le indicazioni progettuali seguendo “una linea curva in pianta ma frastagliata e spezzata sulla verticale grazie ad un insieme di terrazze, inerbate” e configurando uno spazio centrale interno che “rappresenta una sorta di strada urbana” della larghezza di 10 m, “interrotta a tratti da alcuni corpi porticati ad uso commerciale che contribuiscono a ricreare la percezione di un ambiente cittadino, con la presenza di piazzette e di piccoli negozi a servizio delle abitazioni”. L’intervento prevede l’impiego di tipologie di abitativo- turistico con annesse funzioni commerciali, attrezzature ad uso pubblico e servizi legati al turismo, nonché una superficie di parcheggi pubblici posizionata all’interno della radura in prossimità dell’accesso al centro residenziale. In riferimento a quanto sopra evidenziato da codesto Ufficio nella descrizione strutturale del paesaggio, riconosciuto nei suoi valori patrimoniali e nelle sue criticità, sulla scorta anche di quanto riportato negli studi del PPTR (DGR 01/2010), il valore paesaggistico identitario del sito in cui è previsto l’intervento edilizio, è fortemente connotato dalla presenza residuale delle radure, elementi di discontinuità nella fitta compagine boschiva, nonché dalle condizioni visuali singolari e dagli scorci ravvicinati che esse offrono verso la pineta. Pertanto la specifica soluzione progettuale così come ipotizzata nella sua articolazione planovolumetrica, risulta non essere idonea dal punto di vista paesaggistico, poiché si configura come elemento di criticità che andrà ad operare una trasformazione significativa dell’attuale e singolare assetto paesaggistico dei luoghi. ... omissis... Si osserva che il complesso è ubicato in un’area ad alta pericolosità per gli incendi boschivi, essendo praticamente circondata per quasi il 100% da una formazione di *Pinus halepensis*, una delle formazioni forestali a maggiore rischio di incendio. Nel progetto esiste una proposta di impianto antincendio così descritto “..il complesso turistico- residenziale sarà dotato di misure antincendio secondo gli standard dei regolamenti PIANC che richiedono che le colonnine antincendio con bobine di 50 m di tubo flessibile e manichette a getto o spray siano presenti con intervalli di 50 m e con la capacità di coprire l’area tra le rispettive stazioni antincendio.”, rispetto alla distanza dal margine del bosco di 20 m prevista nel progetto questa, pur in presenza del sistema antincendio, non si ritiene affatto sicura, tale distanza in condizioni particolari, con forte vento (sud, sud-est, sud-ovest) e data la forte infiammabilità del Pino d’Aleppo, potrebbe tranquillamente determinare un interessamento degli edifici da materiale infiammabile trasportato dal vento e il complesso potrebbe comunque essere sommerso dal fumo, si rilevano, pertanto, forti perplessità relativamente al rischio incendio e alla conseguente incolumità pubblica. Il Comune di Massafra risulta nel periodo 1998-2008 con 82 eventi il secondo per numero di incendi nella Provincia di Taranto. Si ritiene, pertanto, che la realizzazione dell’intervento risulti in contrasto con le principali indicazioni relative al rischio d’incendio. Tutto l’intervento determina la creazione di una linea “d’interfaccia” estremamente pericolosa tra la Pineta e le infrastrutture antropiche con rilevante rischio per la sicurezza delle persone e delle opere in caso di incendio. Le edificazioni previste sono quasi completamente circondate dalla pineta con una sola strada di accesso, in caso di incendio si verrebbe a creare un alto rischio con effetto trappola per le persone. Il rischio d’incendio accidentale del bosco, si ritiene che aumenti con la vicinanza delle strutture antropiche e della loro fruizione, degli automezzi e degli impianti elettrici che verranno realizzati, sia in fase di cantiere che di esercizio. Ad una prima valutazione l’area appare ad “Alta Pericolosità” secondo i criteri del “Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile” predisposto dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, in quanto “Commissario delegato ai sensi dell’O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606.”. Ordinanza emanata anche alla luce dei tragici eventi di incendi di pinete di Pino d’Aleppo avvenute nel corso del 2007 nell’area del Gargano. ... omissis...

Rilevato che:

- Il CUR con adunanza del 16.04.98 ha espresso parere negativo (n.42/98) in riferimento al suddetto Piano di Lottizzazione adottato con Del CC n.58 del 06.06.1997 specificando testualmente nelle motivazioni che:

“(…) se è vero che nelle radure (soluzioni di continuità permanente nella struttura del bosco) l’edificazione è consentita, nel caso specifico la radura è altrettanto rilevante quanto il bosco circostante; in una zona di notevole interesse naturalistico e paesaggistico (come la Pineta Marinella) la radura contribuisce ad esaltare la funzione del bosco, interrompendone la continuità e consentendo visuali altrimenti impossibili. Pertanto e comunque, le caratteristiche dei luoghi (comprese le radure), di notevole interesse naturale e paesaggistico, non sono compatibili con il peso antropico delle proposte progettuali, (…)”

- Il 19/01/2001 con nota n. 712 l’Ufficio Parchi e Riserve aveva richiesto al Comune di Massafra, con riferimento progetto alla proposta di PRG, di attenersi alle procedure previste dal D.P.R. n. 357/97 (verifica d’incidenza) per le aree interessate da SIC e ZPS. In seguito è stato emesso dall’Ufficio Parchi della Regione Puglia un parere di valutazione d’incidenza prot. n. 12252 del 18 ottobre 2006 sul Piano Regolatore del Comune di Massafra. Tale parere, di valenza autonoma e vincolante (Allegato 1), riporta, (……) Il pSIC Pineta dell’Arco Ionico ha una estensione complessiva di 3.686 ha e solo in parte interessa il territorio comunale di Massafra. La parte interessata dal PRG di Massafra comprende principalmente: 1) una vasta area di pinete a *Pinus halepensis* che rappresentano habitat di interesse comunitario; (……) Il totale delle superfici di pSIC sottratte dall’eventuale realizzazione delle previsioni di piano è pari a 418, 8 ha pari all’ 11,36% della superficie di pSIC (……) In tale pSIC sono individuabili diverse indicazioni d’uso del PRG secondo quanto riportato nello Studio di “Valutazione di Incidenza Ambientale del Piano Regolatore Generale” del marzo 2005 (pag. 96) (……) Nell’area del pSIC “Pineta dell’Arco Ionico”, si fa riferimento all’Allegato 2 e, per quanto ricadente nell’area del PP di Chiatona, a quanto già espresso dalla nota prot. 3156 di questo Settore:

le zone omogenee di tipo C (C1a, CM1a, CM1b, CM1c, CM1d, CM2, CRA), zone destinate alla espansione residenziale, sono in buona parte confermate, a eccezione di:

- alcune zone da stralciare in quanto quasi completamente interessate da habitat; Sono da considerarsi parte integrante della presente Valutazione di Incidenza:

Allegato 1. Tavola 17a della Valutazione di Incidenza Ambientale (“Zonizzazione Esecutiva e Habitat Naturali- Zona Urbana) con indicazione della zone omogenee da stralciare o da ridimensionare e/o adeguare

Allegato 2. Tavola 17b della Valutazione di Incidenza Ambientale (“Zonizzazione Esecutiva e Habitat Naturali- Zona Costiera) con indicazione della zone omogenee da stralciare o da ridimensionare e/o adeguare

L’area oggetto della proposta progettuale in esame risulta tra quelle costiere da stralciare.

- Nel parere del CUR del 27.09.2007, a seguito delle previsioni insediative di PRG del Comune di Massafra a ridosso non solo delle aree pinetate *Pinus halepensis* ma anche delle radure, lo strumento di pianificazione generale non ha avuto l’approvazione regionale poiché citando testualmente quanto riportato nel suddetto parere: “(…) con riferimento alle previsioni della fascia costiera si rileva che la stessa è quasi interamente interessata dal pSIC “Pineta dell’Arco ionico” con una presenza diffusa della pineta di *Pinus halepensis* che lascia libere solo aree di ridotte dimensioni; anche per dette aree sono state rilevate criticità sotto il profilo ambientale da parte dell’Ufficio Parchi con la citata nota n. 12252/2006. Detto parere perviene allo stralcio di numerose aree di nuova espansione nonché a richieste di c.d. “adeguamento” in fase attuativa stante la presenza del predetto habitat naturale; anche per dette aree oggetto di adeguamento valgono le considerazioni in precedenza espresse, per il settore residenziale, in ordine alla inattuabilità delle stesse per motivi di salvaguardia ambientale e

paesaggistica. Le stesse valutazioni valgono anche per le aree di nuova previsione ubicate a ridosso delle aree pinetate (esemplificativamente si fa riferimento alle zone "CM2", "CM1a", "CM1b", "CM1c" e "B8m").(...)"

- La Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2007, n. 2135 relativa al Piano Regolatore Generale del comune di Massafra ha concluso "Di non approvare, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80 per le motivazioni di cui alla relazione in premessa, il P.R.G. del Comune di Massafra adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 31/10/2000 e con delibere di C.C. di esame delle osservazioni nn. 25, 26 e 33 rispettivamente del 2.5.2002, 9.5.2002 e 18.6.2002, con conseguente rinvio del Piano all'Amm.ne Comunale acchè provveda alla sua rielaborazione tenendo in debito conto le peculiarità ambientali e paesaggistiche del territorio in questione ed i rilievi contenuti nella Relazione-parere datata 27.09.2007 del Comitato Urbanistico Ristretto costituito ai sensi delle LL.RR. 24/94 e 8/98 (parte integrante del presente provvedimento).

Tale successione di atti regionali hanno sempre coerentemente evidenziato la peculiarità paesaggistica e ambientale dell'area oggetto del presente progetto negandone la trasformazione e urbanizzazione, al di là delle previsioni comunali.

Pertanto per quanto esposto si ritiene:

Di esprimere parere negativo all'intervento e che comunque ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 ai fini dell'assenso sono necessarie le seguenti modifiche progettuali:

- che l'intervento edilizio proposto debba essere delocalizzato in un sito esterno alla compagine boscata".

Inoltre, nell'ambito della stessa Conferenza dei Servizi, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio esprimeva parere negativo di seguito riportato: "l'area è sottoposta a vincolo paesaggistico, il parere dell'Ente è dovuto e si ribadisce il contenuto della precedente nota prot. 6528 del 19.04.2010, acquisita al prot. prov.le n. 31214 del 18.05.2010". Pertanto veniva data lettura del parere precedentemente menzionato, di cui in atti. Inoltre il medesimo Ente sottolineava di tener conto dell'Appello proposto dall'Avvocatura Generale dello Stato al Consiglio di Stato già acquisito agli atti di questa conferenza.

Il servizio Valutazione di Incidenza Ambientale della provincia di Taranto esponeva le criticità riscontrate, riservandosi di trasmettere la versione definitiva del parere, aggiornato a seguito dei chiarimenti acquisiti in sede di C.d.S. da parte della Ditta, esplicitando la necessità di acquisire chiarimenti circa l'iter approvativo del P.d.L e del P.d.C. da parte del Comune di Massafra.

Infine, la Ditta dichiarava di aver ottenuto dal Comune di Massafra la proroga del P.d.C. e si riservava di trasmetterne copia.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 69468 del 25.10.2011 il proponente trasmetteva la seguente documentazione:

- copia della richiesta di proroga dei termini del Permesso di Costruire n. 160 del 11.08.2005;
- copia dell'autorizzazione per l'esecuzione di opere di prevenzione incendi mediante la realizzazione di fasce tagliafuoco, potature di alberi e l'asportazione di materiali di risulta dalle aree boscate;
- copia del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, emanato in data 25.03.2005 circa l'annullamento della Deliberazione 2.12.1996 del Comitato per le aree naturali protette;
- copia della successiva sentenza del TAR Lazio - Sezione II bis - 24 novembre 2005, ordinanza n. 6856, riguardante l'annullamento del precedente Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, emanato in data 25.03.2005.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 70486 del 27.10.2011 la Regione Puglia, Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio, trasmetteva gli allegati di cui al parere

espresso in sede di C.d.S. del 21.10.2011 prot. 8471.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 72348/int del 07.11.2011, il Servizio Valutazione di Incidenza Ambientale trasmetteva il proprio parere sfavorevole, ex DPR 357/97 e ss.mm.ii., all'intervento, così riportato: "... omissis... Nello specifico l'area d'intervento, ricade all'interno della perimetrazione del "S.I.C. IT9130006 Pineta dell'Arco Ionico", nonché nell'area contermina (area annessa) della Riserva Naturale Statale "Stornara", istituita con L. Q. n. 394 del 6.12.1991. ... omissis...

In merito all'intervento oggetto di valutazione si rilevano le seguenti osservazioni e criticità.

1. ITER APPROVATIVO e QUADRO PROGRAMMATICO

Dalla Documentazioni agli atti si evince quanto segue:

a) Delibera di Giunta Comunale n. 388 del 27.07.2000. Il progetto è presentato in attuazione del P.d.L. "Pineta Marinella" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 388 del 27.07.2000. Non risulta dalla Documentazione in atti, il provvedimento di adozione del Piano di Lottizzazione da parte del Consiglio Comunale se necessario, ovvero se il Piano sia stato esclusivamente approvato con D.G.M.

Dalla documentazione in atti si riporta che per tale Piano il C.U.R. ha emesso parere sfavorevole.

Da verifica d'ufficio, non risulterebbe espletata la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (ex DPR 357/97) del Piano di Lottizzazione, essendo l'area in oggetto inclusa nelle perimetrazioni del pSIC "Pineta dell'Arco Ionico" (come rilevabile da: Deliberazione n. 3310 del 23 luglio 1996 della Giunta Regionale, Decreto Ministeriale 03 aprile 2000, ect);

b) Permesso di Costruire dell'11/08/2005 prot. 7843.

- Si rileva come tale atto sia rilasciato dal S.U.E. - Ripartizione Urbanistica del Comune di Massafra in assenza del propedeutico parere di Valutazione di Incidenza Ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.) in contrasto con quanto disposto dall'art. 5 comma 8. del citato DPR (L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi).

- Si evidenzia che lo stesso S.U.E. in data 15/07/2005 ha rilasciato alla ditta istante Pineta Marinella "Certificato di Destinazione Urbanistica" (all. 1 elaborato SIA) nel quale si attesta la presenza del Sito Natura 2000 nelle particelle in oggetto.

- A tal proposito va evidenziato che l'Ufficio Parchi e Riserve della Regione Puglia (Autorità Competente alla gestione ed alla tutela dei Siti della Rete Natura 2000, nonché in ordine alla vigilanza dell'osservanza della suddetta Direttiva) il 19/01/2001 con riferimento all'approvazione del P.R.G. di Massafra (adottato con D.C.C. n. 60 del 2000), con nota prot. 712 evidenziava di attenersi alle procedure previste dal DPR 357/97 (verifica d'incidenza) per le aree interessate da SIC e ZPS.

Per quanto sopra si chiede alla Ditta e al Comune di Massafra di fornire chiarimenti circa la regolarità degli atti sopra citati, e soprattutto che l'Autorità Comunale valuti gli adempimenti di competenza in autotutela circa eventuale inefficacia di atti rilasciati in assenza della propedeutica

Valutazione di Incidenza Ambientale (ex D.P.R. 357/97).

c) In merito alla pianificazione comunale, il Comune di Massafra ha adottato con D.C.C. n. 60 del 2000 il P.R.G.. deliberando altresì di recepire tutti i piani particolareggiati, di recupero e di lottizzazione già adottati dal Consiglio Comunale [...].

In relazione al P.R.G. in questione, in data 16.10.2006 con nota prot. n. 12252, l'Ufficio Parchi e Riserve della Regione Puglia ha trasmesso parere Valutazione di Incidenza Ambientale favorevole con prescrizioni. Nello specifico, per la lottizzazione "Pineta Marinella" indicata in tav. 17-A con il simbolo "C1a", ritenuta significativa l'incidenza ambientale a carico di habitat di interesse comunitario è stato prescritto lo STRALCIO.

L'iter valutativo del PRG approvato con D.C.C. 60/2000 (comprensivo anche del P.d.L. in oggetto) si è concluso con la D.G.R. 11 dicembre 2007, n. 2135 "Massafra Piano Regolatore Generale - Non

approvazione con rinvio per rielaborazione degli atti al Comune”. Nello specifico per la fascia costiera oggetto anche della Lottizzazione “Pineta Marinella” sono state effettuate le seguenti valutazioni tecniche: “[...] Da quanto innanzi discende la necessità di provvedere per la fascia costiera, relativamente alle nuove previsioni insediative, ad una complessiva rielaborazione che tenga conto delle criticità riscontrate di carattere ambientale, paesaggistico e della presenza del rischio idraulico rapportando comunque il carico insediativo alla capacità ricettiva della costa”.

2. QUADRO PROGETTUALE

Dalla documentazioni agli atti si riassume quanto segue.

... omissis...

Per quanto attiene allo schema idrico e fognario, è prevista una linea principale posta ai bordi della strada perimetrale perimetrale che delimita la radura dal complesso boscato, e che di seguito attraverso due tracciati distinti, attraversando la pineta si collegano alla rispettive reti principali (Tav. 31).

Dalla relazione si riporta che saranno realizzati interrati alla viabilità forestale esistente.

Si precisa, a riguardo della connessione delle opere alla rete idrica e fognaria, che i sopra citati aspetti sono descritti solo sommariamente in relazione e riportati schematicamente in elaborati grafici (si veda fig. 1).

Non si riporta il tracciato esatto, modalità realizzative, dimensioni degli scavi, materiali da adoperare, cronologia degli interventi, impatti derivanti.

Si osserva che tali opere interesseranno direttamente l'area boscata, habitat prioritario di conservazione, determinando chiaramente interferenze quantomeno con gli apparati radicali del soprassuolo forestale, oggetto di tutela, nonché perturbazioni e disturbo a carico della fauna.

Nell'elaborato V.INC.A. si riporta, riprendendo quanto dichiarato dalla relazione di progetto:

“Il progetto tiene conto di due obiettivi ispiratori fondamentali:

- 1) localizzazione dell'intervento nell'area libera dalla vegetazione (radura);
- 2) rispetto assoluto di tutta la vegetazione esistente ivi compreso l'eucaliptus e rimboschimento con essenze tipiche delle zone libere dall'edificazione e sui manufatti interrati.

Per le aree indicate dal P.d.F. è stato effettuato un attento e completo rilievo dendrologico al fine di poter localizzare gli interventi esclusivamente nella zona libera.”

A riguardo si precisa che la “radura” sopra definita e riportata nelle tavole di progetto risulta non coincidente con quanto rilevabile d'ufficio.

Da analisi delle ortofoto (1997, 2005, 2006, 2010) si evidenzia come la delimitazione della radura sia difforme da quella di progetto e ben più ridotta (si veda Allegato 1).

Siffatto aspetto appare particolarmente evidente nella porzione ovest dell'intervento, caratterizzato da un fascia molto ridotta di radura che si protende verso il bosco, ove sono collocati piscine e impianti sportivi, delimitati parzialmente da viabilità perimetrale. In tale zona la distanza tra le chiome su ortofoto è inferiore anche del 50% rispetto a quanto riportato negli elaborati di progetto, riducendosi fino a circa 10 metri.

Tali discordanze si rilevano anche in corrispondenza della viabilità perimetrale, che si sovrappone alle aree boscate, nonché in prossimità dei corpi di fabbrica dove le strutture, alte fino a due piani fuori terra, disterebbero 5-10 metri dalle chiome.

Ne consegue che le opere interferiscono direttamente con la componente arborea e/o arbustiva presente.

Pertanto non si condividono le affermazioni circa il non interessamento diretto dell'area boscata.

Tali scelte progettuali, derivanti da una pianificazione vetusta, oltre a determinare chiare interferenze

con il bosco, habitat prioritario di conservazione, determina un consistente incremento del Rischio Incendio a danno sia della vegetazione naturale, sia delle strutture a realizzarsi e soprattutto dell'incolumità delle persone.

Le modalità di fruizione balneare, attrattiva principale per i futuri fruitori, non risultano trattate.

L'accesso al mare è sommariamente descritto nelle tavole del PdL e a pag 1 della relazione di progetto, dove si evince che si accederà attraverso due percorsi esistenti pedonali attraverso la pineta.

Ciò presuppone l'attraversamento della RNS "Stornara", nonché della linea ferroviaria in una zona ove non sono presenti attraversamenti a norma (sottopassi e/o sovrappassi).

In sede di C.d.S. del 21.10.2011 la Ditta ha comunicato che non intende procedere all'utilizzo di tali accessi riportati negli elaborati; si utilizzerà la viabilità forestale interna alla proprietà che dal lato ovest del complesso, si congiunge con la viabilità comunale. Si prende atto di quanto riportato e si osserva quanto segue.

Si evidenzia una carenza progettuale di un aspetto particolarmente incidente in un'area a così elevata sensibilità.

Dalla relazione si riporta: "Un sistema di percorsi pedonali, interni all'area di proprietà, verrà attuato con la messa in funzione dei sentieri esistenti facendo una semplice manutenzione e pulizia del sottobosco; verranno inoltre realizzati alcuni tratti di raccordo sempre in terra battuta e senza l'abbattimento della vegetazione esistente."

Così come rilevato, anche tale sentieristica non risulta chiaramente individuata e analizzata negli elaborati di progetto, e conseguentemente non risulta oggetto di Valutazione, determinando le seguenti criticità.

L'incremento di pressione antropica può determinare impatti lungo la sentieristica dovuta a compattazione dei suoli e conseguente danneggiamento degli apparati radicali, danni alla rinnovazione, apertura come spesso accade di ulteriori sentieri causato dal passaggio incontrollato, incremento del rischio incendio. Va riscontrato (e valutato) il rischio di attraversamenti incontrollati anche tramite la RNS "Stornara" che conduce a mare, in un'area percorsa inoltre da incendio in passato, con in atto processi di rigenerazione del bosco, particolarmente sensibili a incrementi di pressione antropica.

Tali impatti negativi si estenderebbero anche a carico della vegetazione dunale e psammofila di interesse comunitario presente in sito.

L'area in esame è costituita da una superficie pianeggiante circondata da dune, e si colloca a circa 3-4 mt s.l.m. Si caratterizza il sito con la presenza di depositi sabbiosi della retroduna.

La profondità dell'acquifero superficiale può collocarsi da affiorante a pochi metri (5 metri). Durante i sondaggi riportati in relazione geologica la falda è stata rinvenuta alla profondità di mt 3,50.

In tali contesti, risultano non condivisibili le conclusioni di non interferenza delle opere con la falda in senso stretto. Basti valutare i volumi degli interrati da realizzare oltre 12.000 mc., tenendo conto che per la realizzazione le strutture fondali (fino a 3,5 mt di profondità), si rende necessario effettuare sbancamenti a profondità maggiore della quota di progetto dei piani interrati.

Risultano probabili interferenze con il ciclo/regime idrogeologico del sistema naturale in questione, a queste sono da aggiungersi i rischi di contaminazione della falda durante la fase di cantiere nonché di esercizio attesa l'assenza di un franco di sicurezza tra le opere a realizzarsi e la il livello della Falda, o comunque di un franco di separazione modesto (1-2 mt) caratterizzato da materiale sabbioso, estremamente permeabile per sua natura.

Analisi Vegetazionale e Habitat

Come si evince dall'analisi di ortofoto del territorio (fig 2), nonché come puntualmente definito e classificato nell'elaborato di V.INC.A., l'area in questione è costituita da una radura di forma irregolare racchiusa quasi interamente all'interno della fascia boscata a pineta delimitata parzialmente a Nord dal

Canale di Bonifica.

Tale complesso forestale rappresenta un habitat considerato prioritario dalla Direttiva 92/43/CEE - "foreste dunari di *Pinus pinea* e *Pinus maritimus* e *Pinus halepensis*".

Inoltre come correttamente riportato nell'elaborato di V.INC.A. (fig. 3) si rileva come l'intervento si inserisce in un contesto ambientale estremamente delicato, circondato (e prossimo) da habitat oggetti di tutela a sensi della Dir. CE 92/43/CEE come di seguito elencati.

Habitat prioritari

- Dune costiere con ginepri
- Foreste dunali di *Pinus pinea*, *Pinus pinaster* e *Pinus halepensis* (*) Habitat di interesse comunitario
- Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion
- Fiumi mediterranei a flusso permanente del Paspalo-Agrostidion e filari ripari di *Salix alba* e *Populus alba* (presente sul bordo di un canale di bonifica)
- Cariceti e canneti di acqua dolce

A precisazione di quanto riportato nelle analisi della componente vegetazionale, appare utile riscontrare, così come riportato nell'EL. di V.INC.A., la presenza di specie alloctone inserite durante i rimboschimenti effettuati (eucalipti, ect).

Tali presenze non possono considerarsi meramente quali elementi di sottovalutazione dell'importanza dell'habitat comunitario prioritario di conservazione, rappresentato dalla Pineta a Pino d'Aleppo, ma bensì oggetto di attenzione in sede di auspicabili interventi forestali di diradamenti selettivi finalizzati alla graduale sostituzione di tali essenze per favorire l'affermazione della rinnovazione naturale delle specie autoctone.

Appare utile riscontrare inoltre quanto riportato a pag. 65 dell'el. di V.INC.A.:

"Altro particolare importante a tal proposito è dato dalla mancata inclusione dell'area all'interno del perimetro della vicina Riserva Naturale Statale Stornara, istituita con L. Q. n. 394 del 6.12.1991 di circa 1570 ettari di estensione."

A riguardo si precisa che la delimitazione delle Riserve Statali presenti in loco sono state effettuate e limitate alle aree vocate e di proprietà demaniali, a differenza dell'area in progetto che, bensì vocata, è di privata proprietà.

L'area di intervento è delimitato dal Canale Maraglione-Maestro. Quest'ultimo, così come correttamente considerato nello studio di V.INC.A. rappresenta un'importante collegamento costiero dei corsi d'acqua provenienti dalla Murgia Tarantina dell'arco Jonico. Si caratterizza altresì per la presenza di habitat di interesse comunitario, così come puntualmente individuato dall'elaborato di V.INC.A..

In merito a tale aspetto, si sottostimano gli impatti dell'intervento su tale emergenza naturalistica, conseguenti alla alterazione del regime idrologico dell'area, al disturbo durante la fase di cantiere e di esercizio e alle relative perturbazioni a carico delle specie faunistiche ad esso legate (anfibi, rettili, avifauna), con conseguente perdita di habitat trofico e riproduttivo di specie faunistiche tutelate dalle norme comunitarie di riferimento, e soprattutto alla frammentazione di habitat, dato che, di fatto, l'intervento interferendo con un tratto del canale, ne interrompe l'importante funzione di corridoio ecologico che attualmente rappresenta.

A rafforzare tale aspetto si rappresenta come in data 13 luglio 2011 sia stata ritrovata una carcassa di Lontra, su strada complanare della S.S. 106 (con intervento del C.F.S.), in prossimità del fiume "Tara" posto a circa 4 km ad dall'area in progetto. Il Tara è ecologicamente connesso, tramite il reticolo dei canali di bonifica (Canale Maestro), con gli altri fiumi del tarantino occidentale (Patemisco, Lenne, Lato) e della vicina Basilicata, ove tale specie risulta ancora presente, e da dove presumibilmente è in dispersione.

L'area in questione presenta le caratteristiche dell'home range sub-ottimale per la specie (Piano nazionale d'azione per la conservazione della Lontra - Quaderni di conservazione della natura n. 35,

Ministero dell'Ambiente).

Si evidenzia come la Lontra (*Lutra lutra*), sia specie particolarmente protetta inserita nell'allegato II e IV della Direttiva 92/47/CEE.

A pag. 82 dell'elaborato di V.INC.A si conclude circa l'analisi degli impatti su habitat e specie vegetali oggetto di tutela con la seguente conclusione:

“L'analisi floristico-vegetazionale, pertanto, non ha rilevato, nell'ambito del sito in esame, la presenza di specie o habitat di valore conservazionistico e ciò appare anche ovvio se si considera che il sito è costituito quasi esclusivamente da un seminativo attualmente non coltivato.

La realizzazione del complesso turistico-residenziale verrà, pertanto, attuato nel pieno rispetto dei criteri dalla rete Natura 2000 non incidendo sugli habitat prioritari e/o comunitari.”

Si ritiene di non condividere tale asserzione atteso che a parere dello scrivente ufficio si ritengono probabili interferenze negative dirette e indirette a carico di habitat di interesse comunitario dovute:

- Impatti diretti a carico dell'Habitat prioritario del complesso boscato a *Pinus halepensis*, atteso che le opere interessano direttamente il soprassuolo forestale;
- Danni alla componente radicale durante la realizzazione delle opere fondali e soprattutto durante gli scavi per la realizzazione delle opere di connessione alle reti idriche e fognarie, da effettuarsi all'interno del complesso forestale;
- Compattazione del suolo lungo la viabilità di servizio esistente e a realizzarsi, durante la fase di cantiere e di esercizio;
- emissioni di polveri dovuta alla fase di cantiere (sbancamenti, circolazione di mezzi su strade forestali e/o bianche, con accumulo sulla parte epigea del soprassuolo forestale, e conseguente riduzione dell'attività fotosintetica, nonché emissioni di microinquinanti legati agli scarichi di mezzi a motore;
- interferenze con la falda, con conseguenti impatti a carico di habitat vegetali riscontrati sul Canale Maestro come già esplicitato in precedenza nonché sul complesso forestale;
- Rischio di incidenti (movimentazione mezzi pesanti, perdita di inquinanti, etc.);
- Impatti cumulativi dovuti all'ulteriore perturbazione e sottrazione di habitat prioritario, quale conseguenza delle opere di urbanizzazione secondaria che il Comune potrà realizzare nei 6 ettari di pineta, posti ad ovest dell'area in progetto, ceduti dalla Ditta, così come si evince dalla convenzione sottoscritta nel 2005 tra il Comune di Massafra e la Ditta in attuazione del PdL.
- Impatti potenziali a carico degli Habitat di interesse comunitario del sistema dunale e della vegetazione psammofila dovuto all'incremento di pressione antropica;
- Incremento del Rischio incendio. Si rileva come la realizzazione dell'intervento risulti in contrasto con le principali indicazioni di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, nonostante la predisposizione di rete antincendio interna alla struttura. Estremamente pericolosa è la previsione di realizzare strutture all'interno di una radura della pineta. Tutto l'intervento, inoltre, determina la creazione di una linea di interfaccia sconsigliata tra la Pineta e le infrastrutture antropiche con rilevante rischio per la sicurezza delle persone e delle opere in caso di incendio. Il rischio d'incendio accidentale del bosco, si ritiene che aumenti per la vicinanza delle strutture antropiche e degli impianti che verranno realizzati.

Ad una prima valutazione l'area appare ad Alta Pericolosità secondo i criteri del Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile predisposto dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, in quanto Commissario delegato ai sensi del O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606. Non può sottovalutarsi che in caso di incendio di chioma così come si è verificato in zona nella porzione della Riserva Statale, per la tipologia di soprassuolo appare altamente probabile l'interessamento delle strutture, attesa la vicinanza tra i due elementi;

Si evidenzia inoltre come l'attività in progetto sia in contrasto con le indicazioni tecniche previste dal “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (2010-2012)” della Regione

Puglia, di prossima approvazione. Si riportano alcune indicazioni tecniche in contrasto con quanto in progetto:

a. "Spazio difensivo": ovvero come l'area compresa tra la struttura e la vegetazione boschiva limitrofa.

"In una prima fascia di circa 10 metri l'unica vegetazione ammissibile è quella erbacea. Deve avere caratteri riconducibili al modello di combustibile n.1 (erba alta non più di 3 cm, sensu Anderson). Questa è la zona più importante; da sola garantisce buone possibilità di ridurre i danni alla struttura, anche in caso di incendio intenso.

La seconda fascia, concentrica alla prima, prevede la riduzione del combustibile vegetale, ad un'altezza massima di 45 cm, per una larghezza di circa 20 m." (Fig. 4)

Si rileva come le opere in progetto sono da realizzarsi a distanze inferiori dei 30 mt previsti.

2) Per le aree edificate limitrofe alle zone boscate possono prescriversi le seguenti norme:

- tra la zona edificata e la vegetazione deve esistere una fascia di separazione priva di arbusti e vegetazione, della larghezza di 25 m, oltre ad una viabilità perimetrale della larghezza di 5 m;
- la zona edificata o urbanizzata deve disporre di viabilità di accesso e di uscita indipendenti, ciascuna con le caratteristiche indicate in A;
- quando non sia possibile realizzare la viabilità come al punto precedente, è tollerato un accesso unico che deve terminare con uno spazio circolare, per effettuare manovre di inversione di marcia, conforme alle prescrizioni contenute in B.

Aspetti Faunistici

Il sito prescelto è rappresentato da una radura delimitata dal bosco e dal canale Maestro.

La radura è stata utilizzata agronomicamente in passato come seminativo, mentre attualmente risulta essere non coltivata (pag.79, elaborato V.INC.A.).

Parte degli interventi interferiranno, come già sopra descritto, anche con l'area boscata e con il canale Maestro.

Tali contesti a mosaico (le radure, le aree a margine (ecotonali), rappresentano aree di pregio naturalistico così come correttamente osservato nell'elaborato di V.INC.A (pag. 76):

"L'ecosistema complessivo (macro-ecosistema) si configura nel suo complesso come un alternarsi di numerose e diversificate unità ecosistemiche e risulta estremamente importante analizzare le cosiddette "aree di confine e/o aree di margine" tra le diverse unità ecosistemiche naturali in quanto queste risultano a sensibilità elevata.

Le zone di margine sono infatti, secondo gli ecologi, quelle zone dove si concentrano maggiormente scambi ed interrelazioni tra sistemi diversi e dove il rischio di impatto grave, in seguito alle trasformazioni, può risultare molto elevato.

L'effetto margine è il termine con il quale si indicano le modificazioni dei processi ecologici indotte dalla presenza di una zona di transizione tra due ambienti differenti.

L'interruzione della continuità ambientale con opere di edificazione può provocare anche l'effetto "barriera" soprattutto nelle specie di piccola dimensione (quali anfibi e rettili) con il possibile isolamento genetico di sub-popolazioni di vertebrati di piccole dimensioni. [...]"

A fronte di una accurata analisi bibliografica delle specie faunistiche rilevabili in sito, a cui vanno ad aggiungersi altre specie non trattate (quali ad es. Chiroteri, etc.), si riporta quanto stimato nella V.INC.A. in merito alla presenza di specie.

"Con riferimento specifico all'area d'intervento si evidenzia che questa non presenta al suo interno né lembi di habitat prioritario e/o d'interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE; né l'area d'intervento risulta frequentata, in maniera significativa, per scopi trofici e/o riproduttivi da fauna protetta di cui alla Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE (all. II); non risulta caratterizzata dalla presenza di aree naturali e/o seminaturali con presenza di habitat d'interesse regionale (boschi, macchia mediterranea ecc.) e/o dotati di naturalità (incolto, pascolo). L'area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di un seminativo attualmente non coltivato."

In merito a tale asserzione si ritiene che la radura e le aree circostanti (bosco, canneto, vegetazione dunale), interessate in maniera diretta e indiretta dall'intervento, rappresentano habitat di specie trofici e riproduttivi significativi.

Ciò premesso, non si ritiene quindi condivisibile la magnitudo degli impatti riportata per le specie faunistiche, sia in fase di cantiere che di esercizio, in quanto, per molte di esse, la stessa appare sottostimata.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riporta l'esempio della *Testudo hermanni*, il cui impatto è stato valutato basso in fase di cantiere e nullo in fase di esercizio, in quanto si è ritenuto che l'habitat associato alla specie sia "soprattutto le aree a macchia o di pineta a fustaia con ricco sottobosco", mentre gli habitat associati alla specie possono essere ben più diversificati contemplando anche le zone aperte come pascoli e prati aridi fino a ambienti antropici come uliveti abbandonati, agrumeti ed orti.

Inoltre, gli impatti a carico della specie, oltre ad essere riconducibili alla sottrazione diretta di habitat idoneo (area di cantiere) e perturbazione dell'habitat di specie (area contermina dovuto al disturbo antropico), va considerato il rischio mortalità per schiacciamento, sia durante la fase di esercizio che di cantiere, lungo la viabilità interna che attraverso l'area boscata conduce all'area in progetto.

Pertanto si ritiene che la stima degli impatti attesi sia variabile tra medio ed elevato, considerata l'importanza conservazionistica della specie. Tali osservazioni possono essere estese anche ad altre specie di rettili ed anfibi presenti nel sito (*Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Podarcis sicula*, *Coluber viridiflavus*, *Elaphe longissima*, *Elaphe quatuorlineata*, *Natrix tessellata*).

Osservazioni analoghe sulla magnitudo degli impatti (nullo) a carico di specie legate ad ambienti umidi, quali ad es. ardeidi, rallidi, anfibi etc., è motivata, nello studio presentato, dall'assenza di tali habitat.

A riguardo si osserva che così come correttamente riportato nella carta degli habitat (fig. 3), l'area in esame è delimitata da tale emergenza naturalistica (canneti), per quanto di limitata estensione, ed inoltre tali zone retrodunali (per la presenza di lenti di argille/limi come nell'area in progetto) si caratterizzano per la formazione di impaludamenti e acquitrini temporanei di notevole interesse conservazionistico (i c.d. stagni temporanei mediterranei) utilizzati da diverse specie di interesse comunitario legate ad ambienti acquatici.

Anche per la componente avifaunistica si rileva come gli impatti sulle specie si ritengono significativi e dovuti ad es. a:

- Sottrazione diretta di habitat trofico e riproduttivo;
- Interferenze con le attività trofiche e riproduttive connesse al disturbo e alla vicinanza antropica;
- Presenza di sorgenti acustiche e luminose che possono determinare fenomeno di allontanamento dal sito;

Quanto sopra riportato assume particolare rilevanza per determinate specie di interesse conservazionistico presenti in sito, quali ad es. *Caprimulgus europaeus*, *Falco subbuteo*, *Circus pygargus*, *Circus cyaneus*, *Circus aeruginosus*, oltre ad Ardeidi, Rallidi, Lanidi e passeriformi.

...omissis...

Misure di compensazione:

- Per quanto il PdL possa essere stato dichiarato di interesse pubblico (nel '98, andrebbe riconsiderato allo stato attuale), non si rilevano i motivi di imperante interesse pubblico connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica (ex art. 6 comma 4 Dir. 92/43/CEE) che possano indurre alla realizzazione delle opere pur in presenza di incidenze negative a carico di habitat e specie tutelate dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE e Dir. 79/409/CEE.

Nel caso di specie si prevede:

1. un impatto negativo a carico di Habitat e Specie di interesse comunitario, nonché prioritari di conservazione;
2. un probabile incremento di rischio per la pubblica incolumità, legata alla realizzazione di un'opera

peraltro con agevolazioni economiche pubbliche (PRUSTT).

Per tutto quanto sopra riportato, sulla base della documentazione presentata, si ritiene che le opere in esame, determinano perturbazioni e impatti significativi sullo stato di conservazione dell'habitat e/o specie ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, del SIC "Pineta dell'Arco Ionico". Pertanto, viste le L.R. n. 11/2001 e 17/2007, il DPR357/97 e s.m.i. ai fini della sola Valutazione d'Incidenza Ambientale si esprime parere sfavorevole all'intervento.

Ai sensi dell'art. 241/91 Art. 14 quater comma 1 al fine di una espressione favorevole, si dovrà proporre una soluzione progettuale ubicata in altra area, garantendo una distanza minima tra le aree in progetto e le aree boscate non inferiore a mt 100.

Con nota prot. prov.le n. 73134 del 08.11.2011 il Settore Ecologia trasmetteva, agli Enti convocati, il verbale della C.d.S. e contestualmente convocava la seconda Conferenza dei Servizi.

Inoltre si chiedeva al Comune di Massafra di riscontrare quanto richiesto con verbale della C.d.S. e con note: Regione Puglia - Servizio Assetto del territorio - Ufficio attuazione Pianificazione Paesaggistica prot. 8471 del 21.10.2011, acquisita agli atti della Conferenza; Servizio Valutazione di Incidenza Ambientale prot. prov.le n. 72348 del 07.11.2011.

Infine si chiedeva all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto di rendere il proprio motivato parere, anche alla luce delle integrazioni presentate dalla ditta, acquisite al prot. prov.le n. 61733 del 27.09.2011 e agli Enti in indirizzo, che allo stato non avevano ottemperato, si rinnovava l'invito di rendere il proprio parere.

In data 21 novembre 2011 si teneva la seconda riunione della C.d.S.. Il presente Settore rilevava l'assenza del proponente e di tutti gli Enti convocati.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 77116 del 22.11.2011 il Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Martina Franca, esprimeva il proprio parere negativo alla realizzazione dell'opera così di seguito riportato: "... omissis... benché l'area oggetto dell'intervento non ricade all'interno della Riserva Biogenetica della Stornara gestita dallo scrivente ufficio ma è ubicata a ridosso di essa, poiché richiesto, si esprime il seguente parere.

Questo ufficio dopo aver attentamente esaminato gli elaborati progettuali ritiene che gli interventi proposti potrebbero interferire negativamente sugli equilibri flogistici e faunistici dell'area protetta. Infatti da un lato la notevole pressione antropica che la vicinanza di strutture delle dimensioni proposte determinerebbe e dall'altro il verificarsi di molteplici effetti perturbatori (rumore, emissioni di polveri ed altri elementi inquinanti, ecc.) durante la fase di costruzione della struttura sono considerati certamente dannosi per una compagine naturale così delicata come quella della Stornara.

È noto inoltre come in tutte le aree protette è sempre prevista, perché necessaria, un'area di rispetto tra la stessa area protetta ed i terreni circostanti. Tali aree di rispetto hanno infatti l'importantissima funzione di filtrare e mitigare gli effetti negativi che gli interventi antropici possono determinare sugli ecosistemi interessati.

Annullare completamente, benché su una area determinata, la necessaria azione benefica delle aree di rispetto determinerebbe, di fatto un restringimento dell'area protetta poiché, sarebbe una parte di essa ad effettuare la funzione di fascia di rispetto in luogo di quella di fatto eliminata.

Infine non da sottovalutare è l'aumento di probabilità di incendi boschivi nelle aree naturali prossime alle aree urbanizzate. La presenza di un alto numero di fruitori delle strutture turistiche, nei periodi a maggior pericolo per gli incendi, rappresenterebbe un ulteriore pericolo sia per la Riserva e sia per le strutture stesse.

Pertanto questo ufficio, ove ritenuto necessario, esprime il proprio parere negativo alla realizzazione dell'opera così come proposta".

Con nota prot. prov.le n. 77679 del 23.11.2011 il Settore Ecologia, rilevata l'assenza nella seconda C.d.S. del proponente nonché di tutti gli Enti convocati, convocava la terza nonché conclusiva Conferenza dei Servizi.

In data 2 dicembre 2011 si teneva la terza Conferenza dei Servizi, alla presenza del Comune di Massafra e del Servizio Valutazione di Incidenza della Provincia di Taranto.

Risultavano Assenti: la ditta Pineta Marinella e gli altri Enti convocati.

Nell'ambito della stessa, venivano acquisite le seguenti note:

- Parere sfavorevole del Corpo Forestale dello Stato - Ufficio per la Biodiversità - prot. 7055 del 21.11.2011, acquisito al prot. prov.le n. 77116 del 22.11.2011;
- Nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto prot. 19774 del 29.11.2011, acquisita al prot. prov.le n. 81043 del 02.12.2011, di seguito riportata: "... omissis... Questa Soprintendenza ribadendo quanto già espresso con nota dell'11.05.2010 prot. 7851, resta in attesa del relativo verbale della Conferenza".

Il Comune di Massafra dichiarava quanto segue: "In relazione all'intervento edilizio di cui alla presente Conferenza dei Servizi ed esclusivamente sotto il profilo urbanistico ed edilizio, non può far altro che esprimere parere non favorevole in relazione al fatto che l'intervento in questione si colloca all'interno di un procedimento amministrativo di approvazione dello strumento urbanistico esecutivo propedeutico carente per la mancata acquisizione dei pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli esistenti nella zona interessata.

A margine si precisa che alla richiesta di proroga del 10.03.2009 n. 8572 del Permesso a Costruire n. 160 del 11.08.2005, non ha mai avuto riscontro da parte del Comune di Massafra e pertanto il permesso a costruire risulta ormai decaduto; inoltre si precisa che l'area non ricade all'interno dei territori costruiti in quanto le perimetrazioni adottate dal Consiglio Comunale nel 2001 in esecuzione dell'art. 1.03 punto 5.2 delle NTA del PUTT non hanno mai acquisito parere di compatibilità con il PUTT della Regione Puglia, come da nota allegata".

Acquisiti i sopra richiamati pareri si concludevano i lavori della Conferenza dei Servizi.

Con nota prot. prov.le n. 88534 del 28.12.2011 il Settore Ecologia della Provincia di Taranto comunicava alla Società Pineta Marinella S.r.l., ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, che il procedimento avviato dal medesimo proponente ai sensi della L.R. 11/2001 e del D.Lgs. 152/2006 parte II, sarebbe stato concluso con l'espressione del giudizio negativo rispetto alla compatibilità ambientale del progetto relativo alla "realizzazione di un complesso turistico-residenziale in agro del Comune di Massafra, in località Pineta Marinella".

Si rammentava, infine, che entro il termine normativamente previsto, la ditta avrebbe potuto presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La Società Pineta Marinella S.r.l. riceveva la predetta nota, inviata con raccomandata A/R, in data 09.01.2012.

Si evidenzia che il termine di dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ex art. 10-bis della 241/90, è ampiamente decorso senza che il proponente abbia prodotto alcuna osservazione e/o documentazione in merito.

Per quanto sopra riportato e considerato, alla luce degli elementi istruttori acquisiti, della descrizione gestionale dell'impianto fatta dal proponente, si sottopone quanto sopra esposto alle determinazioni del Dirigente del Settore, al fine dell'adozione del provvedimento consequenziale.

Il Funzionario Tecnico
Ing. Dalila Birtolo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Letta e fatta propria la relazione che precede;

Vista ed esaminata la documentazione in atti;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, parte II;

Vista la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001;

Vista la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;

Visto lo Statuto provinciale;

Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;

Visto il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009.

Ed inoltre, Richiamato:

- l'art. 5, co. 1, lett. c del D.Lgs. 152/2006 che definisce il concetto di impatto ambientale inteso come l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.
- quanto previsto dall'Allegato VII al D.Lgs. 152/2006 recante "Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 22", in particolare quanto statuito al co. 2: "Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale ... omissis..."; al co. 4: "Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve medio e lungo termine, ... omissis ...) del progetto proposto sull'ambiente [...]";
- l'art. 8, co. 2- lett. e) della L.r. 11/2001, il quale stabilisce che lo Studio di Impatto Ambientale debba contenere "l'esposizione dei motivi della scelta compiuta illustrando soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l'opera";
- l'art. 26, co. 2 del D.Lgs. 42/2004.

Ritenuto che:

- trattasi di un area ad elevato pregio ambientale e paesaggistico, identificata anche dal PUTT come A.T.E. di tipo A ed inserita nel SIC "Pinete dell'Arco Jonico", non ancora intaccata da alcuna attività antropica e che pertanto la conservazione della stessa risulta prioritaria in relazione alla forte antropizzazione del territorio della Provincia di Taranto;
- dal punto di vista tecnico e per quanto concerne l'impatto paesaggistico, si condivide e si fa propria la

nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto prot. prov.le n. 31214 del 18.05.2010: “.. omissis... l'intervento proposto occupa una ampia raduna che interrompe la continuità della fitta pineta, costituendo una suggestiva pausa nella densa area alberata, luogo di straordinaria valenza paesaggistica dal quale è possibile percepire i margini sfrangiati del bosco e le sagome delle chiome. La proposta progettuale... omissis... interferisce con tutti i coni ottici panoramici, configurandosi quale inaccettabile ed incongrua opera di cementificazione di un'area di straordinario valore paesaggistico, dichiarata Sito di Interesse Comunitario. Tale proposta appare dunque del tutto contraria ai più elementari criteri di tutela e di valorizzazione del territorio, prefigurando uno scenario fortemente contrastante con i valori paesaggistici e naturalistici del sito che ne risulterebbero gravemente ed irreversibilmente alterati. ... omissis... “.

Considerato:

- le criticità evidenziate da ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto con nota prot. prov.le n. 27230 del 30.04.2010 e ribadite con successiva nota acquisita al prot. prov.le n. 68910 del 21.10.2011, che qui si intendono integralmente riportate e parte integrante della presente motivazione;
- il parere sfavorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, espresso con nota prot. prov.le n. 31214 del 18.05.2010, che qui si intende integralmente riportato e parte integrante del presente punto. Tale parere è stato ribadito dallo stesso Ente nella seduta di C.d.S. del 21.10.2011 e con successiva nota acquisita al prot. prov.le n. 81043 del 02.12.2011. Inoltre il medesimo Ente sottolineava di tener conto dell'Appello proposto dall'Avvocatura Generale dello Stato al Consiglio di Stato da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali contro Pineta Marinella, acquisito al prot. prov.le n. 67530 del 18.10.2011, a seguito di sentenza emessa in data 12 maggio 2011 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Lecce - e depositata in data 15.06.2011 per la sua esecutività, riguardante l'annullamento del parere prot. prov.le n. 31214 del 18.05.2010;
- il parere negativo della Regione Puglia, Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio prot. 8471 del 21.10.2011, acquisito al prot. prov.le n. 69032 del 24.10.2011 - da intendersi qui integralmente riportato e parte integrante e sostanziale della presente motivazione;
- il parere sfavorevole di V.INC.A. emesso con nota acquisita al prot. prov.le n. 72348/int del 07.11.2011, dal Servizio Valutazione di Incidenza Ambientale dello scrivente Settore, che qui si intende integralmente riportato e parte integrante della presente motivazione;
- il parere negativo del Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Martina Franca espresso con nota acquisita al prot. prov.le n. 77116 del 22.11.2011 - da intendersi qui integralmente riportato e parte integrante e sostanziale della presente motivazione;
- il parere non favorevole del Comune di Massafra espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 02.12.2011, nonché la dichiarazione fatta dallo stesso Ente così riportata: “...non può far altro che esprimere parere non favorevole in relazione al fatto che l'intervento in questione si colloca all'interno di un procedimento amministrativo di approvazione dello strumento urbanistico esecutivo propedeutico carente per la mancata acquisizione dei pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli esistenti nella zona interessata. A margine si precisa che alla richiesta di proroga del 10.03.2009 n. 8572 del Permesso a Costruire n. 160 del 11.08.2005, non ha mai avuto riscontro da parte del Comune di Massafra e pertanto il permesso a costruire risulta ormai decaduto; inoltre si precisa che l'area non ricade all'interno dei territori costruiti in quanto le perimetrazioni adottate dal Consiglio Comunale nel 2001 in esecuzione dell'art. 1.03 punto 5.2 delle NTA del PUTT non hanno mai acquisito parere di compatibilità con il PUTT della Regione Puglia, come da nota allegata “

Tutto ciò letto, visto, richiamato, ritenuto e considerato,

DETERMINA

1. di esprimere - per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte e parte integrante e sostanziale della presente determinazione - giudizio negativo riguardo alla compatibilità ambientale del progetto di “realizzazione di un complesso turistico-residenziale in agro del Comune di Massafra (TA), in località Pineta Marinella”, presentato dalla società Pineta Marinella S.r.l., avente sede legale in Massafra, corso Roma n. 73 - legalmente rappresentata dal sig. Pasquale Luigi;
2. di notificare il presente provvedimento alla ditta Pineta Marinella S.r.l. - P. IVA 00320910730 - sede legale in Massafra CAP 74016, corso Roma n. 73 - legalmente rappresentata dal sig. Pasquale Luigi;
3. di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
5. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR della Regione Puglia e sul sito web della Provincia di Taranto;
6. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente

Dott. Angelo Raffaele Borgia
